

# Rapporto sul messaggio

---

numero 4922  
data 22 ottobre 1999  
dipartimento Istituzioni

---

della Commissione della legislazione  
sul messaggio 15 settembre 1999 concernente l'adeguamento del diritto cantonale alla  
modifica del Codice civile svizzero concernente lo stato civile, il matrimonio, il divorzio, il  
diritto di filiazione, l'obbligo di assistenza fra parenti, gli asili di famiglia, la tutela e la  
mediazione matrimoniale

## 1. CONSIDERAZIONI GENERALI

L'adattamento del diritto cantonale alle modifiche del CCS varate il 26 giugno 1998 dall'Assemblea federale in materia di stato civile, matrimonio, divorzio, diritto di filiazione, obbligo di assistenza fra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale tocca essenzialmente due leggi cantonali: il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (CPC) e la Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 (LAC). Le altre modifiche legislative non verranno qui commentate trattandosi di ritocchi puramente formali o di dettaglio.

Il nuovo diritto federale, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2000, necessita in particolare degli adattamenti della legislazione cantonale quanto alla procedura in materia di divorzio, ai quali vanno aggiunte revisioni limitate negli altri settori sopra menzionati. La profonda modifica delle regole materiali e processuali sul divorzio si rende necessaria in particolare per l'introduzione nel diritto materiale del nuovo istituto del divorzio su richiesta comune con accordo completo o con accordo parziale. Per un riepilogo delle procedure vecchie e nuove del diritto ticinese si veda il documento allegato del giudice Giorgio A. Bernasconi, presentato ad una giornata di studio tenutasi l'8 settembre 1999, dal titolo "Droit cantonal et dispositions fédérales de procédure. Les nouvelles normes d'application dans le Canton du Tessin".

Il presente messaggio è il frutto di un lavoro di un gruppo di esperti ad hoc nominato dal Consiglio di Stato, il quale ha reso il proprio rapporto nel maggio del presente anno. In considerazione dei tempi stretti con i quali il nostro Cantone è confrontato per l'adattamento del suo diritto procedurale al nuovo diritto federale, la Commissione condivide l'intento del Consiglio di Stato di limitare la presente riforma alla revisione delle norme procedurali vigenti, rimandando ad una prossima riforma la possibilità di creare una giurisdizione particolare per le cause di stato. L'idea dello studio di vantaggi e svantaggi della creazione di una simile giurisdizione particolare (Tribunale della famiglia) è comunque di principio giudicata interessante, anche se appare superata da alcune scelte recenti proposte dal Consiglio di Stato e avvallate dal Parlamento, come la regionalizzazione delle autorità tutorie comunali. Essa potrà comunque essere ripresa nell'ambito della riorganizzazione completa della giustizia prospettata dal Dipartimento delle istituzioni, tramite anche modifiche di carattere costituzionale.

I problemi posti dalla riforma procedurale qui in esame non sono solo di mero carattere giuridico. I cambiamenti che si prospettano avranno infatti delle importanti ricadute anche dal profilo pratico del funzionamento dei tribunali. Come osservato dalla presidente del gruppo di lavoro ad hoc in una lettera trasmessa in copia alla Commissione, il nuovo diritto federale del divorzio modificherà di parecchio le incombenze dei giudici, in specie di quelli d'appello. Oggi la Prima Camera Civile del Tribunale d'Appello statuisce sulla base dell'incarto proveniente dalla Pretura dopo uno scambio di allegati. Le parti non possono formulare nuove domande, avvalersi di mezzi di prova nuovi e i giudici non sono tenuti alla massima inquisitoria. Dopo il 1. gennaio 2000 queste restrizioni vengono abrogate dal diritto federale e si applicheranno alle cause pendenti in primo e secondo grado. I giudici d'Appello dovranno segnatamente sentire le parti e decidere sulle nuove domande e/o mezzi di prova, procedere all'istruttoria di secondo grado e sentire le parti al dibattimento finale. Quanto ai Pretori, essi dovranno intervenire direttamente nelle procedure in misura maggiore rispetto all'attuale regime, per cui anche presso questi giudici si potrebbe verificare un aggravio di lavoro, in specie laddove esiste una giurisdizione particolare come nel Distretto di Lugano. Queste nuove mansioni hanno indotto il gruppo di lavoro ad hoc a richiedere un potenziamento degli effettivi presso i tribunali, segnatamente a perorare la nomina di collaboratori giuristi per i tre giudici d'appello e per i Pretori. La Commissione non condivide il rinvio di queste misure alla prospettata riorganizzazione generale della giustizia, in quanto questo progetto non sarà operativo che in tempi medio-lunghi e nell'immediato

saranno i cittadini a soffrire delle carenze dell'apparato giudiziario ticinese.

Per il Tribunale d'Appello, come segnalato sempre dalla presidente del gruppo di lavoro ad hoc, esistono poi dei problemi logistici che rendono disagiato lo svolgimento di alcune nuove competenze da parte di questa autorità, soprattutto in un settore delicato come quello qui in oggetto. La Commissione invita il Consiglio di Stato a voler prendere tutti i provvedimenti necessari a soddisfare queste esigenze in modo da facilitare alla nostra massima autorità giudiziaria lo svolgimento dei suoi nuovi compiti.

## **2. NEL MERITO DELLE SINGOLE PROPOSTE**

### **2.1. Disposizioni varie del Codice di procedura civile**

La Commissione concorda con l'opportunità di abrogare gli artt. 35-37 CPC e 8 LAC riferiti alla possibilità per il procuratore pubblico di interporre appello, nell'interesse della legge, nelle cause di nullità di matrimonio o di opposizione allo stesso, di separazione personale o di divorzio, come pure nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone. Tale competenza, oltre che impossibile da attuare a causa del carico lavorativo del Ministero Pubblico, è effettivamente divenuta del tutto anacronistica.

L'art. 185 cpv. 2 e 3 CPC introduce la possibilità per il giudice di assumere dei mezzi di prova nelle cause di stato rinunciando al contraddittorio. La Commissione riconosce l'importanza pratica di queste nuove disposizioni, soprattutto per quanto riguarda la delicatezza di questo genere di vertenze, ma attira l'attenzione sul fatto che il diritto al contraddittorio deriva direttamente dal principio della parità di trattamento, un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione federale. Il giudizio finale dell'autorità non potrà quindi fondarsi totalmente su prove assunte senza contraddittorio, ma l'assunzione di queste prove permetterà al giudice di orientare meglio l'istruttoria, utilizzando a tal fine, se del caso, la massima inquisitoria riconosciutagli dal diritto federale. Sarà comunque la giurisprudenza a determinare i limiti oggettivi per il giudice di far capo a questa modalità insolita di assunzione dei mezzi di prova, modalità del resto pensata per casi eccezionali e "di crisi".

L'art. 228 CPC sull'esclusione della testimonianza, alla cifra 4 (nuova) riprende l'art. 139 cpv. 3 CCS ma aggiunge l'esclusione del curatore del minorenne nella causa di stato dei suoi genitori (art. 146 CCS). La Commissione concorda con l'allargamento al curatore del minorenne di questa esclusione. Il principio dell'inopportunità di sentire come testimoni le persone che in qualche modo si sono occupate delle relazioni familiari da vicino è esteso all'art. 230 lett. c) e f) CPC sotto forma di un allargamento della facoltà per queste persone di non deporre. La Commissione concorda con questo obiettivo rimandando anche alle considerazioni ad art. 419b CPC.

La riforma dell'art. 310 cpv. 4 lett. a) CPC risponde ad esigenze di carattere sostanziale (possibilità di limitare il principio dell'effetto sospensivo dell'appello alle sole misure provvisoriale) e formali (modifica del numero dell'articolo del CCS a cui fare riferimento). Le riforme di cui agli artt. 346 lett. f) (nuova), 348 cpv. 2 e 376 cpv. 2 lett. d) CPC sono di mero carattere completivo e formale (riferimenti ad altre disposizioni).

### **2.2. Le norme del Titolo VI del Codice di procedura civile**

Il nuovo art. 419 CPC tratta del diritto applicabile distinguendo tra le azioni previste dall'art. 4 LAC, cifre da 1bis a 10, che devono essere proposte secondo la procedura sommaria riservati alcuni principi generali, le azioni di nullità del matrimonio, di divorzio e di separazione, rette dal nuovo Titolo VI (cfr. art. 110 CCS), e le azioni di modifica della sentenza di divorzio, di separazione e di accertamento e di contestazione della filiazione, rette dalla procedura ordinaria. La Commissione concorda con questa impostazione generale delle nuove procedure, ma suggerisce di chiarire espressamente che gli articoli seguenti (artt. 419a-419g CPC) sono applicabili a tutte queste fattispecie, come risulta dall'interpretazione del titolo del Capitolo I. In sostanza si suggerisce l'aggiunta all'art. 419 CPC di un quarto capoverso del seguente tenore:

"<sup>4</sup>Gli artt. 419a-419g sono applicabili a tutte le vertenze menzionate nei capoversi precedenti."

Sull'art. 419a CPC, che tratta dell'accertamento dei fatti, la Commissione concorda con i principi di informalità dell'istruttoria contenuti in particolare al cpv. 2, completato dal nuovo art. 185 cpv. 2 e 3 CPC, ma suggerisce la modifica del cpv. 3 allargando la facoltà di non essere sentiti a tutti i casi previsti dall'art. 228 CPC con la seguente formulazione:

"<sup>3</sup>Le persone che non possono essere sentite come testimoni non possono essere chiamate a fornire informazioni."

Sull'art. 419b CPC la Commissione tiene a sottolineare l'importanza per il giudice di poter sentire i figli nel quadro delle decisioni da prendere in materia di custodia e diritto di visita a seguito del divorzio dei genitori.

Qualche perplessità suscita la possibilità per il giudice di valersi dell'opera delle autorità amministrative. Così come espressa questa possibilità sembrerebbe permettere l'aggiramento dei divieti di testimoniare dei tutori e curatori di cui agli artt. 228 cifra 4 e 419 cpv. 3 CPC, espressamente introdotti da questa riforma per motivi del tutto condivisi dalla Commissione. In realtà in materia di informazioni da parte delle autorità tutorie vigono dei principi generali del diritto federale preminenti sulla legislazione cantonale che permettono a queste autorità, a certe condizioni, di opporsi alla trasmissione di incarti o documenti.

Da segnalare la proposta di modifica redazionale da parte della Commissione al cpv. 3.

L'art. 419c CPC, che tratta delle misure provvisoriale, si limita quasi unicamente a rinviare al diritto federale. Il nuovo art. 419d CPC, che regola l'audizione dei figli, ripropone al cpv. 1 l'art. 144 cpv. 2 CCS con la specificazione che il terzo al quale è possibile rinviare l'audizione deve essere un consulente. Esso regola le conseguenze procedurali della decisione del giudice di non sentire i figli, in specie quelli capaci di discernimento. Anche l'art. 419e CPC, dedicato alla rappresentanza dei figli, si riferisce ampiamente al diritto federale (artt. 146 e 147 CCS) pur regolando tutti gli aspetti procedurali concreti. Gli artt. 419c e 419f, relativi rispettivamente alle notificazioni degli atti giudiziari e alla forma e notificazione delle sentenze, non suscitano particolari commenti.

Gli artt. 420-422c CPC, che costituiscono il Capitolo II, regolano la procedura in caso di divorzio su richiesta comune con accordo totale o parziale, rispondendo in particolare al principio di cui all'art. 140 cpv. 2 CCS secondo cui l'adeguatezza della convenzione di divorzio deve essere verificata in ogni caso. Si tratta un po' del cuore delle nuove disposizioni procedurali in materia poiché recepiscono questo nuovo istituto del divorzio (o separazione). La Commissione ritiene corretta ed adeguata tutta la formulazione del Capitolo ad eccezione della menzione del "Pretore" all'art. 422c cpv. 3 CPC che si ritiene più corretto sostituire con il sostantivo "giudice". Da osservare la modifica redazionale proposta all'art. 422b CPC.

L'art. 423 CPC, che da solo compone il Capitolo III, regola, unitamente agli artt. 419a-419g CPC e alla procedura ordinaria, le vertenze di divorzio o separazione su richiesta unilaterale. Anche qui valgono le considerazioni fatte sul Capitolo precedente. Da osservare al cpv. 2 una proposta di modifica redazionale.

Gli artt. 423a-423c CPC, che compongono il Capitolo IV e che trattano delle allegazioni nuove, i rimedi di diritto e la restituzione in intero, riprendendo in sostanza il diritto federale non suscitano particolare commento salvo la suggestione di sostituire "Pretore" con "giudice di prime cure" all'art. 423b CPC.

Quanto al Capitolo VI (artt. 424-424b CPC) che tratta delle azioni di competenza dell'autorità amministrativa e della rettificazione di atti di stato civile, a causa della nuova numerazione assunta dalle norme di legge che compongono il presente Titolo, gli attuali artt. 423, 423a e 424 CPC, che vertono sulle azioni di competenza dell'Autorità amministrativa, divengono i nuovi artt. 424, 424a (nella versione che risulta dalla Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, approvata dal Gran Consiglio l'8 marzo 1999, e non ancora in vigore) e 424b. Da osservare la modifica redazionale proposta al cpv. 1 dell'art. 424 CPC.

### **2.3. Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero**

Le modifiche apportate agli artt. 2, 4, 16, 32, 34 e 75 rispondono in sostanza a necessità di carattere redazionale o di armonizzazione di dettaglio con il nuovo diritto materiale federale.

L'art. 16b LAC tratta della mediazione matrimoniale e della ricerca di partner all'estero o per conto di essi a titolo professionale. Secondo la legislazione federale tale attività deve essere sottoposta ad autorizzazione. La disposizione qui in rassegna è la base legale cantonale per tale procedura.

L'art. 31 LAC tratta della nuova regolamentazione in materia di ufficiali dello stato civile che, in base al nuovo art. 48 cpv. 3 CCS art. 11 cpv. 1 cifra 4 dell'Ordinanza federale sullo stato civile, necessita di una formazione specifica. Siccome in Ticino questa formazione è necessaria per assumere la carica di segretario comunale, è a questa funzione che d'ora in poi verrà automaticamente conferita la carica di ufficiale di stato civile. La Commissione, oltre ad una modifica redazionale al cpv. 2, propone una nuova formulazione dell'art. 31 cpv. 3 LAC, riconoscendo il principio di cui sopra, ma lasciando al Municipio la facoltà di designare uno o più supplenti tra persone in possesso di una formazione riconosciuta dalle autorità cantonali. Da notare che la legislazione federale non permetterà più alle autorità politiche di celebrare

matrimoni, se non ricorrendo alla nomina di ufficiali di stato civile supplenti, che comunque dovranno avere una formazione specifica riconosciuta. A questo proposito la Commissione suggerisce al Consiglio di Stato di voler prevedere dei corsi particolari per i sindaci o membri dei Municipi che desiderano poter continuare a celebrare il matrimonio civile in qualità di ufficiali dello stato civile supplenti, corsi il cui costo dovrà essere messo a carico dei partecipanti. Il cpv. 5 della proposta governativa diviene il nuovo cpv. 4 della proposta commissionale.

Ricordiamo che entro il 31 dicembre 2005 dovranno essere rivisti i circondari dello stato civile, come previsto dall'ordinanza federale in materia, riforma che il Consiglio di Stato promette di presentare in tempi opportuni.

### 3. CONCLUSIONE

Il disegno di legge che il Parlamento è chiamato a varare permetterà un'adeguata applicazione del nuovo diritto federale.

La Commissione ne raccomanda l'adozione con le correzioni di dettaglio proposte ed auspica che il Consiglio di Stato dia seguito con sollecitudine alle raccomandazioni in materia di organico dei tribunali e sulla sistemazione logistica del Tribunale d'Appello.

#### Per la Commissione della legislazione:

Manuele Bertoli, relatore  
Bergonzoli S. - Canonica G. - Carobbio W. -  
Dell'Ambrogio - Duca Widmer - Ghisletta -  
Marzorini - Nova - Pantani - Pini

Disegno di

#### LEGGE

riguardante l'adeguamento del diritto cantonale alla modifica del Codice civile svizzero concernente lo stato civile, il matrimonio, il divorzio, il diritto di filiazione, l'obbligo di assistenza fra parenti, gli asili di famiglia, la tutela e la mediazione matrimoniale

### Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 15 settembre 1999 n. 4922 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 22 ottobre 1999 n. 4922 R della Commissione della legislazione,

#### decreta:

I. Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

#### TITOLO II - DEL PROCURATORE PUBBLICO

<b>Competenze</b>	<b>Art. 35</b> Abrogato.
<b>Astensione, ricusazione ed esclusione</b>	<b>Art. 36</b> Abrogato.
<b>Sostituzione</b>	<b>Art. 37</b> Abrogato.
<b>Assunzione delle prove in presenza delle parti</b>	<b>Art. 185 cpv. 2 e 3 (nuovo)</b> <sup>2</sup> Il giudice ha tuttavia facoltà di prendere conoscenza di un mezzo di prova con esclusione della controparte, o di ambedue le parti, per garantire i segreti industriali o commerciali della parte interessata e nelle cause di stato per

	<p>quanto riguarda l'autorità parentale, le relazioni personali o le misure di protezione del figlio; egli può in questo caso, d'ufficio o a richiesta di parte, farsi assistere da un perito, da un consulente o da un incaricato nell'assunzione della prova e nella sua valutazione.</p> <p><sup>3</sup>Il verbale e la nota d'incarto relativa vengono sigillati, e solo il giudice ne può prendere conoscenza; nella motivazione della sentenza il giudice non riferisce fatti accertati in questo modo; il verbale viene restituito al termine della causa alla persona che è interessata al segreto o viene conservato negli atti di causa.</p>
<b>Esclusione</b>	<p><b><u>Art. 228 cifra 4 (nuova)</u></b></p> <p>4. coloro che hanno operato in veste di consulenti in materia matrimoniale o familiare oppure in veste di mediatori in materia familiare e il curatore del minore nella causa di stato dei suoi genitori (art. 146 CCS).</p>
<b>Facoltà di non deporre</b>	<p><b><u>Art. 230 lett. c) e f) (nuova)</u></b></p> <p>c) gli avvocati, i notai, i medici, le levatrici e i loro ausiliari per tutto che fu loro confidato nell'esercizio professionale e coloro che non possono rispondere senza violare un segreto industriale, a meno che gli interessati li proscioglano dall'obbligo di serbare il segreto;</p> <p>f) i tutori e i curatori su fatti cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni.</p>
<b>Effetto sospensivo dell'appello</b>	<p><b><u>Art. 310 cpv. 4 lett. a)</u></b></p> <p>a) le misure provvisionali giusta l'art. 137 CCS;</p>
<b>Motivi</b>	<p><b><u>Art. 346 lett. f) (nuova)</u></b></p> <p>f) per i motivi previsti all'art. 423c (art. 148 cpv. 2 CCS).</p>
<b>Termini</b>	<p><b><u>Art. 348 cpv. 2 (nuovo)</u></b></p> <p><sup>2</sup>È riservato quanto previsto all'art. 423c.</p>
<b>Oggetto</b>	<p><b><u>Art. 376 cpv. 2 lett. d)</u></b></p> <p>d) per prestazioni di alimenti e per misure provvisionali come all'art. 137 CCS; in tali misure è compreso il blocco del registro fondiario.</p>

## TITOLO VI - DIRITTO DELLE PERSONE E DI FAMIGLIA

### Capitolo I - Norme generali

<b>Procedura applicabile</b>	<p><b><u>Art. 419</u></b></p> <p><sup>1</sup>Le azioni previste dall'art. 4 LAC, cifre da 1bis a 10, sono proposte secondo la procedura sommaria prevista dagli artt. 361 segg., riservate le norme seguenti:</p> <p>a) il giudice ordina la comparizione personale dei coniugi e cerca di conciliarli; è sua facoltà di sentirli anche separatamente;</p> <p>b) è ammesso il patrocinio di avvocati;</p> <p>c) è data facoltà al giudice di assumere prove d'ufficio.</p> <p><sup>2</sup>Le azioni di nullità del matrimonio, di divorzio e di separazione personale sono proposte e trattate secondo le norme del presente titolo; se queste</p>
------------------------------	--

	<p>ultime non vi derogano, rimangono applicabili le norme sulla procedura ordinaria.</p> <p><sup>3</sup>Le azioni di modifica della sentenza di divorzio o di separazione e quelle di accertamento e di contestazione della filiazione sono proposte e trattate secondo la procedura ordinaria.</p> <p><sup>4</sup>Gli artt. 419a-419g sono applicabili a tutte le vertenze menzionate nei capoversi precedenti.</p>
<b>Accertamento dei fatti</b>	<p><b><u>Art. 419a</u></b></p> <p><sup>1</sup>Il giudice valuta le prove secondo libero convincimento.</p> <p><sup>2</sup>Può assumere come prove l'interrogatorio informale delle parti e di terzi, informazioni e rapporti scritti di terzi e di servizi specialistici.</p> <p><sup>3</sup>Le persone che non possono essere sentite come testimoni non possono essere chiamate a fornire informazioni.</p> <p><sup>4</sup>Nelle azioni di divorzio, di separazione e di nullità del matrimonio, le parti devono produrre gli atti di stato civile occorrenti per stabilire il luogo di celebrazione del matrimonio, il paese di origine e quello di domicilio di ciascuno dei coniugi nonché lo stato della famiglia al momento in cui è proposta l'azione.</p>
<b>Assunzione di prove d'ufficio</b>	<p><b><u>Art. 419b (nuovo)</u></b></p> <p><sup>1</sup>Il giudice può, in ogni stadio della causa, assumere prove d'ufficio, in particolare per quel che concerne i figli minorenni; può ordinare la comparizione delle parti per interrogarle sui fatti della causa e assumere quelle ulteriori prove o informazioni che valgono a formare o a completare la sua convinzione, valendosi anche dell'opera dei magistrati dell'ordine penale e delle autorità amministrative.</p> <p><sup>2</sup>Il giudice può avvalersi dell'aiuto di operatori sociali, sanitari o pedagogici, ai quali può chiedere informazioni sulla situazione dei minorenni interessati.</p> <p><sup>3</sup>Nelle procedure di accertamento e di contestazione della filiazione, le persone la cui paternità è messa in causa nonché i parenti e i consanguinei devono cooperare agli esami necessari al chiarimento della discendenza se non sono pericolosi per la salute.</p> <p><sup>4</sup>Il risultato delle indagini deve essere comunicato alle parti, alle quali deve essere concesso il diritto di discuterle, con l'eccezione dell'art. 185 cpv. 2 e 3.</p>
<b>Misure provvisionali</b>	<p><b><u>Art. 419c (nuovo)</u></b></p> <p><sup>1</sup>Le misure provvisionali ai sensi dell'art. 137 CCS nonché quelle ai sensi degli artt. 281, 282, 283 e 284 CCS sono trattate secondo la procedura prevista dagli artt. 376 segg.</p> <p><sup>2</sup>Il giudice può ordinare la disgiunzione del giudizio sulle singole domande cautelari.</p> <p><sup>3</sup>Il termine per l'appellazione e quello per le osservazioni è di dieci giorni, non sospesi dalle ferie.</p> <p><sup>4</sup>È escluso l'appello adesivo.</p>

<b>Audizione dei figli</b>	<p><b><u>Art. 419d (nuovo)</u></b></p> <p><sup>1</sup>Il giudice del divorzio o un consulente da lui designato sente personalmente i figli minorenni, in modo appropriato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano</p> <p><sup>2</sup>Se il giudice rinuncia all'audizione del figlio, statuisce con ordinanza motivata, che deve essere notificata al figlio capace di discernimento.</p> <p><sup>3</sup>L'audizione avviene in modo informale e ne viene allestito un rapporto o un riassunto del colloquio; di regola il minorenne è sentito senza la presenza dei genitori e dei loro avvocati, salvo eccezione motivata del giudice e se l'interessato non vi si oppone; il minorenne è avvertito del fatto che può rifiutare di rispondere.</p> <p><sup>4</sup>Il minorenne capace di discernimento, che non è stato sentito in violazione dell'art. 144 cpv. 2 CCS, può interporre appello contro il dispositivo della sentenza relativo all'autorità parentale, alle relazioni con i genitori o alle misure di protezione del figlio.</p>
<b>Rappresentanza dei figli</b>	<p><b><u>Art. 419e (nuovo)</u></b></p> <p><sup>1</sup>Il giudice del divorzio istituisce una curatela di rappresentanza nei casi previsti dal diritto federale (art. 146 CCS) con ordinanza motivata, che deve essere notificata al minorenne capace di discernimento che ne ha fatto richiesta; trasmette la sua decisione all'autorità tutoria per la designazione del curatore (art. 147 cpv. 1 CCS).</p> <p><sup>2</sup>Il minorenne capace di discernimento, a favore del quale non è stata istituita una curatela di rappresentanza in violazione dell'art. 146 cpv. 3 CCS, può interporre appello contro il dispositivo della sentenza relativo all'autorità parentale, alle relazioni con i genitori o alle misure di protezione del figlio.</p> <p><sup>3</sup>La remunerazione del curatore è stabilita dal giudice, avuto riguardo alla tariffa applicabile in materia di tutele e curatele, e viene ripartita tra i genitori tenuto conto degli obblighi di mantenimento e dell'esito del processo; lo Stato anticipa le spese e l'onorario del curatore.</p>
<b>Forma e notificazione della sentenza</b>	<p><b><u>Art. 419f (nuovo)</u></b></p> <p><sup>1</sup>La convenzione sugli effetti del divorzio, omologata dal giudice, deve figurare nel dispositivo della sentenza, rispettivamente esservi allegata quale parte integrante.</p> <p><sup>2</sup>I dispositivi della sentenza relativi all'autorità parentale, alle relazioni personali e alle misure di protezione del figlio devono essere notificati, con un estratto della sentenza su tali punti, anche:</p> <p>a) all'eventuale rappresentante del figlio minorenne;</p> <p>b) al figlio minorenne capace di discernimento, nelle ipotesi previste dagli artt. 419d cpv. 2 e 4 e 419e cpv. 1 e 2.</p> <p><sup>3</sup>I dispositivi e la motivazione della sentenza relativi alla ripartizione delle prestazioni di uscita vanno notificati anche agli istituti di previdenza professionale interessati (art. 141 cpv. 2 CCS).</p>
<b>Notificazione degli atti giudiziari</b>	<p><b><u>Art. 419g (nuovo)</u></b></p> <p><sup>1</sup>Gli atti giudiziari sono notificati anche al rappresentante del minorenne nella causa di divorzio o di separazione personale, limitatamente alle questioni</p>

	<p>riguardanti l'autorità parentale, le relazioni personali o le misure di protezione del figlio.</p> <p><sup>2</sup>Se la notificazione degli atti giudiziari deve essere fatta nella forma degli assenti, è pubblicata in riassunto e in modo da non offendere le convenienze, giusta l'art. 123 cpv. 2.</p>
--	--

## Capitolo II - Divorzio su richiesta comune

<p><b>Introduzione della domanda</b></p>	<p><b>Art. 420</b></p> <p><sup>1</sup>La richiesta comune di divorzio si propone al giudice del domicilio dei coniugi o di uno di essi con istanza scritta firmata da entrambi i coniugi in tre copie; l'istanza deve contenere:</p> <p>a) il nominativo dei coniugi e il loro domicilio;</p> <p>b) gli atti di stato civile di cui all'art. 419a cpv. 4 e i certificati di domicilio dei coniugi;</p> <p>c) la convenzione relativa all'accordo completo o parziale sulle conseguenze accessorie del divorzio, comprese le conclusioni comuni sui figli (autorità parentale, custodia, relazioni personali, prestazioni finanziarie);</p> <p>d) la documentazione sulla situazione finanziaria dei coniugi, in particolare l'ultima tassazione, l'ultima dichiarazione delle imposte, il certificato di salario, l'attestato degli istituti di previdenza professionale interessati che confermi l'attuabilità della regolamentazione adottata e l'importo degli averi determinanti per il calcolo delle prestazioni di uscita da ripartire (art. 141 cpv. 1 CCS) e la distinta delle spese correnti dell'economia domestica;</p> <p>e) la dichiarazione di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze accessorie non omologabili, rispettivamente contestate.</p> <p><sup>2</sup>Il giudice può chiedere ai coniugi informazioni supplementari sulla loro situazione finanziaria e altra documentazione; egli può assumere ulteriori informazioni sulla situazione dei figli.</p> <p><sup>3</sup>Se la richiesta comune presenta un vizio di forma o difetta della documentazione prescritta, il giudice fissa d'ufficio un termine per rimediare, avvertendo i coniugi che trascorso tale termine non si entrerà nel merito della domanda.</p>
<p><b>Accordo completo</b></p> <p><b>a) audizione dei coniugi e istruttoria</b></p>	<p><b>Art. 421</b></p> <p><sup>1</sup>Ricevuta la domanda comune, il giudice convoca entro breve termine i coniugi, per sentirli prima separatamente e poi insieme.</p> <p><sup>2</sup>Le parti devono comparire personalmente e possono essere patrociniate da un avvocato; eccezionalmente la comparsa in udienza del solo avvocato senza la parte è ammissibile se il coniuge impossibilitato a comparire personalmente ha confermato separatamente e in forma scritta il suo accordo incondizionato al divorzio e alla convenzione.</p> <p><sup>3</sup>Il giudice esamina l'accordo dei coniugi sul divorzio e sulle sue conseguenze e ne accerta l'omologabilità, assumendo, se lo ritiene necessario, prove e informazioni al proposito.</p>

	<p><sup>4</sup>Se il giudice ritiene l'accordo non omologabile, propone eventuali modifiche e fissa se necessario una nuova udienza; se in quest'occasione interviene un accordo, i coniugi sottoscrivono il verbale.</p> <p><sup>5</sup>Se non interviene alcun accordo, il giudice procede come in caso di domanda su richiesta comune con accordo parziale.</p>
<b>b) periodo di riflessione</b>	<p><b><u>Art. 421a (nuovo)</u></b></p> <p><sup>1</sup>Se il giudice ritiene l'accordo omologabile, fissa ai coniugi un periodo di riflessione di due mesi, allo spirare del quale essi gli confermano per scritto e personalmente la loro volontà di divorziare e il contenuto della loro convenzione; il giudice ha la facoltà di fissare un'ulteriore udienza.</p> <p><sup>2</sup>In caso di mancata conferma della volontà di divorziare o di mancata comparsa dell'uno o dell'altro coniuge, il giudice comunica loro che stralcerà la procedura dal ruolo, se entro trenta giorni l'uno o l'altro coniuge non introdurrà una domanda unilaterale di divorzio.</p>
<b>Accordo parziale</b>	<p><b><u>Art. 422</u></b></p>
<b>a) audizione dei coniugi e istruttoria</b>	<p><sup>1</sup>Ricevuta la domanda di divorzio comune con accordo parziale, il giudice assegna a ogni coniuge un termine non prorogabile di dieci giorni per produrre un allegato contenente le sue motivazioni e conclusioni sui punti contestati e le relative richieste di prove, qualora non emergessero dalla domanda di divorzio.</p> <p><sup>2</sup>Il giudice procede all'audizione dei coniugi, come in caso di accordo completo, sulla loro volontà di divorziare, sulle conseguenze accessorie oggetto di accordo e sulla loro richiesta di demandargli la decisione sulle altre conseguenze accessorie.</p> <p><sup>3</sup>Il giudice cerca di conciliare i coniugi sui punti contestati, può proporre loro una mediazione familiare e con il loro consenso sospendere la procedura.</p> <p><sup>4</sup>Il giudice può ordinare ulteriori scambi di allegati.</p>
<b>b) periodo di riflessione</b>	<p><b><u>Art. 422a (nuovo)</u></b></p> <p>Il giudice fissa il periodo di riflessione di due mesi quando i coniugi gli demandano la decisione sulle conseguenze accessorie per le quali non hanno trovato un accordo.</p>
<b>c) procedura probatoria</b>	<p><b><u>Art. 422b (nuovo)</u></b></p> <p><sup>1</sup>La procedura probatoria sui punti contestati ha inizio solo dopo lo spirare del periodo di riflessione.</p> <p><sup>2</sup>Il giudice cita i coniugi a un'udienza di discussione, durante la quale essi possono ancora esprimersi oralmente sui punti contestati e offrire i mezzi di prova.</p> <p><sup>3</sup>Rimane riservato, per l'ammissione di fatti e di mezzi di prova nuovi, l'art. 423a.</p>
<b>Appello</b>	<p><b><u>Art. 422c (nuovo)</u></b></p> <p><sup>1</sup>In caso di divorzio su richiesta comune, lo scioglimento del matrimonio può essere impugnato con il rimedio dell'appello soltanto per vizi della volontà o per violazione delle prescrizioni federali di procedura (art. 149 cpv. 1 CCS).</p> <p><sup>2</sup>Nell'ipotesi prevista all'art. 149 cpv. 2 CCS, il presidente della Camera civile di appello impartisce a ogni coniuge un termine di trenta giorni per sostituire</p>

	<p>la domanda comune con una domanda unilaterale di divorzio.</p> <p><sup>3</sup>Se l'azione viene sostituita, la causa diventa contenziosa e viene trasmessa al giudice che ha statuito sulla domanda comune di divorzio.</p>
--	--

### Capitolo III - Divorzio su richiesta unilaterale

<b>Procedura</b>	<p><b><u>Art. 423</u></b></p> <p><sup>1</sup>L'azione unilaterale di divorzio si propone mediante petizione (artt. 165 segg.).</p> <p><sup>2</sup>Le parti devono comparire personalmente all'udienza preliminare; il giudice interroga i coniugi sulla durata della loro separazione e sui motivi che rendono impossibile la continuazione del matrimonio.</p> <p><sup>3</sup>Se la parte convenuta acconsente esplicitamente al divorzio, il giudice applica la procedura di divorzio su richiesta comune se ne sono dati i presupposti, tranne quando la domanda unilaterale è stata presentata secondo l'art. 422c cpv. 3.</p> <p><sup>4</sup>Se la parte convenuta non conferma il suo accordo nel termine di due mesi, la causa continua nelle forme della procedura ordinaria.</p>
------------------	---

### Capitolo IV - Allegazioni nuove, rimedi di diritto e restituzione in intero

<b>Fatti nuovi, mezzi di prova nuovi e nuove conclusioni</b>	<p><b><u>Art. 423a</u></b></p> <p><sup>1</sup>Nelle cause di divorzio, di separazione personale, di nullità del matrimonio e di modifica della sentenza di divorzio o di separazione, fatti nuovi, mezzi di prova nuovi e nuove conclusioni fondate su fatti nuovi e mezzi di prova nuovi sono ammessi se proposti entro trenta giorni dall'assunzione delle prove ammesse all'udienza preliminare; il giudice decide con ordinanza.</p> <p><sup>2</sup>Le spese provocate dall'invocazione di fatti nuovi e di mezzi di prova nuovi sono poste a carico della parte che avrebbe potuto produrli in tempo utile.</p>
<b>Rimedi di diritto</b>	<p><b><u>Art. 423b (nuovo)</u></b></p> <p><sup>1</sup>Le sentenze possono essere impugnate nei modi e nelle forme stabilite per l'appello; il termine per l'appellazione e quello per la risposta è di venti giorni.</p> <p><sup>2</sup>I fatti nuovi, i mezzi di prova nuovi e le nuove conclusioni sono ammessi, alle condizioni previste dall'art. 138 CCS, al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta.</p> <p><sup>3</sup>La procedura di appello è sospesa quando è pendente una procedura cautelare davanti al giudice di prime cure.</p> <p><sup>4</sup>L'istituto di previdenza professionale è legittimato ad appellare il dispositivo della sentenza sulla ripartizione delle prestazioni d'uscita, se il giudice statuisce senza la conferma di attuabilità prevista dall'art. 141 cpv. 1 CCS.</p>
<b>Restituzione in intero</b>	<p><b><u>Art. 423c (nuovo)</u></b></p> <p><sup>1</sup>La convenzione sugli effetti patrimoniali del divorzio passata in giudicato può fare oggetto di una domanda di restituzione in intero, per vizi nella conclusione del contratto, entro un anno dall'emanazione della sentenza.</p>

<sup>2</sup>Per il resto si applicano le norme sulla restituzione in intero (artt. 346 segg.).

## Capitolo V - Azioni di competenza dell'autorità amministrativa e rettificazione di atti di stato civile

<b>In generale</b>	<b><u>Art. 424</u></b>  <sup>1</sup> Le azioni in materia di stato delle persone, di fondazioni e di diritto di famiglia che non sono devolute al giudice devono essere proposte all'autorità amministrativa competente secondo la legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.  <sup>2</sup> La legge di procedura per le cause amministrative è applicabile a titolo sussidiario, ove non sia disposto diversamente, per le procedure dinanzi all'autorità amministrativa.  <sup>3</sup> Le decisioni delle competenti autorità amministrative sono impugnabili mediante appello, entro il termine di venti giorni, alla Camera civile del Tribunale di appello.
<b>Appello</b>	<b><u>Art. 424a (nuovo)</u></b>  <sup>1</sup> L'appello ha effetto sospensivo, a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti.  <sup>2</sup> Alle parti è data facoltà di presentare nuove allegazioni e nuove prove.  <sup>3</sup> La Camera civile del Tribunale di appello può citare le parti per interrogarle sui fatti di causa e assumere prove o informazioni supplementari, valendosi se necessario dell'opera di magistrati della giurisdizione penale e amministrativa; alle parti deve essere garantito il diritto di esprimersi sulle nuove risultanze.
<b>Rettificazione di atti di stato civile</b>	<b><u>Art. 424b (nuovo)</u></b>  <sup>1</sup> La domanda di rettificazione giudiziaria di atti di stato civile (art. 42 CCS) si propone al pretore con la procedura di camera di consiglio.  <sup>2</sup> L'istanza è notificata alle parti interessate e, se del caso, pubblicata nel Foglio ufficiale del Cantone, con l'assegnazione di un termine entro il quale gli interessati possono rispondere.

## LIBRO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Titolo I - Disposizioni transitorie

<b>In relazione alla revisione del ....</b>	<b><u>Art. 515a (nuovo)</u></b>  <sup>1</sup> Le disposizioni introdotte con la revisione del .... sono applicabili immediatamente a tutte le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge.  <sup>2</sup> Nelle cause di divorzio o di separazione personale pendenti al 1° gennaio 2000, il pretore, rispettivamente il presidente della Camera civile di appello, assegna alle parti un termine per presentare eventuali nuove conclusioni e indicare nuovi mezzi di prova.
---	---

II. La legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 è modificata come segue:

<p><b>II. Decisioni non contenziose (CCS, CO)</b></p> <p><b>1. Competenza:</b></p> <p><b>a) in riguardo a disposizioni del CCS</b></p>	<p><b><u>Art. 2 cpv. 2 cifre 1, 2 e 3</u></b></p> <p>1. la dichiarazione di scomparsa (artt. da 35 a 38);</p> <p>2. Abrogata.</p> <p>3. Abrogata.</p>
<p><b>III. Decisioni soggette a contraddittorio</b></p> <p><b>1. Competenza:</b></p> <p><b>a) in riguardo a disposizioni del CCS</b></p>	<p><b><u>Art. 4 cifre 1a e 1b (nuove)</u></b></p> <p>1a il ricorso dell'interdetto contro il diniego, da parte del rappresentante legale, del consenso a contrarre matrimonio (art. 94 cpv. 2);</p> <p>1b gli avvisi ai debitori e le prestazioni di garanzie (artt. 132, 291 e 292);</p>
<p><b>VI. Azioni di nullità del matrimonio, di divorzio e separazione e di accertamento e contestazione della filiazione</b></p>	<p><b><u>Art. 8</u></b></p> <p><sup>1</sup>La procedura per le azioni di nullità del matrimonio, di divorzio e di separazione personale, di accertamento e di contestazione della filiazione è stabilita dal Codice di procedura civile, osservate le norme del diritto federale.</p> <p><sup>2</sup>L'Autorità di vigilanza sullo stato civile è l'autorità competente per proporre d'ufficio l'azione di nullità del matrimonio nei casi previsti dagli artt. 105 e 106 CCS.</p> <p><sup>3</sup>La facoltà di cui al cpv. 2 può essere esercitata anche dalla municipalità dei Comuni di attinenza e di domicilio, i quali hanno diritto di stare in causa per conto proprio.</p>
<p><b>7. Del Consiglio di Stato</b></p> <p><b>a) In generale</b></p>	<p><b><u>Art. 16 cpv. 1 lett. b) e cpv. 2</u></b></p> <p>Abrogati.</p>
<p><b>c) In materia di mediazione matrimoniale</b></p>	<p><b><u>Art. 16b (nuovo)</u></b></p> <p><sup>1</sup>L'esercizio a titolo professionale della mediazione matrimoniale o di ricerca di partner nei confronti di persone all'estero, o per conto di persone all'estero, sottostà all'autorizzazione e alla vigilanza del Consiglio di Stato.</p> <p><sup>2</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di quindici giorni.</p>
<p><b>I. Organizzazione</b></p>	<p><b><u>Art. 31 cpv. 2, 3, 4 e 5</u></b></p> <p><sup>2</sup>Ogni Ufficio dello stato civile comprende un ufficiale dello stato civile e almeno un supplente.</p> <p><sup>3</sup>Ufficiale dello stato civile è, di diritto, il segretario comunale; il municipio designa uno o più supplenti, tra le persone aventi:</p> <p>a) la formazione di segretario comunale o altra formazione riconosciuta dall'Autorità di vigilanza;</p> <p>oppure</p>

	<p>b) una pratica professionale riconosciuta dall'Autorità di vigilanza all'entrata in vigore di questa norma.</p> <p><sup>4</sup>In caso di impedimento tanto dell'ufficiale dello stato civile quanto dei suoi supplenti, l'Autorità di vigilanza designa un supplente straordinario che dispone, in materia di stato civile, di una formazione adeguata.</p> <p><sup>5</sup>Abrogato.</p>
<b>II. Vigilanza e appello</b>	<p><b><u>Art. 32 cpv. 2 e 3 (nuovo)</u></b></p> <p><sup>2</sup>Contro le decisioni degli ufficiali dello stato civile è ammesso il ricorso all'Autorità cantonale di vigilanza entro venti giorni da quando l'interessato ne ha avuto conoscenza.</p> <p><sup>3</sup>Contro ogni decisione del Dipartimento delle istituzioni, gli interessati possono ricorrere entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello.</p>
<b>IV. Azioni di rettificazione</b>	<p><b><u>Art. 34 cpv. 1</u></b></p> <p><sup>1</sup>La rettificazione giudiziale degli atti di stato civile (art. 42 CCS) si propone al pretore.</p>
<b>I. Norma</b>	<p><b><u>Art. 75</u></b></p> <p>Abrogato.</p>

III. La legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 è modificata come segue:

<b>Spese giudiziarie:</b>	<b><u>Art. 2 lett. b)</u></b>
<b>a) In generale</b>	b) le indennità ai testimoni, ai periti, ai traduttori e agli interpreti, ai terapeuti, ai mediatori in caso di mediazione disposta dal giudice e ai consulenti del giudice nelle cause di stato, le trasferte, le spese di bollo e, in genere, tutti i disborsi;

IV.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione della Confederazione, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.